



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	2
DATA	09/01/2014

OGGETTO:

AUTORITA' COMPETENTE - COMPARTO PA 3 DI CUI ALLA SCHEDA NORMA ALL.I ALLA N.T.A DEL REGOLAMENTO URBANISTICO DEL COMUNEDI PONSACCO : PROVVEDIMENTO DI NON ASSOGGETTABILITA' A VAS (VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA) AI SENSI L.R.10/2010

IL RESPONSABILE 4° SETTORE

Premesso che il Comune di Ponsacco è dotato della seguente strumentazione urbanistica:

- Piano Strutturale, adottato con delibera consiliare n° 25 del 25.03.2004, ed approvato con delibera C.C. n.68 del 27.06.2005, e successiva variante adottata con Deliberazione del C.C. n. 73 del 29.12.2011 e approvata con Deliberazione del C.C. n. 11 del 24.04.2012
- Regolamento Urbanistico redatto ai sensi dell'art 55 della L.R. 1/2005 e s.m., adottato con Delibera Consiliare n° 39 del 07.08.2008 e approvato con Delibera Consiliare n. 25 del 17.04.2009 e pubblicato sul BURT n. 21 del 27.05.2009, e successiva variante adottata con Deliberazione del C.C. n. 73 del 29.12.2011 e approvata con Deliberazione del C.C. n. 12 del 24.04.2012
- Piano di Classificazione acustica approvato con Deliberazione del C.C. n. 50 del 24.04.2012 e del Regolamento di attuazione approvato con Deliberazione del C.C. n. 51 del 24.04.2012

Visti i seguenti atti di pianificazione territoriale:

- P.I.T. adottato con deliberazione del Consiglio Regionale n° 45 del 04.04.2007 ed approvato con con delibera C.R. del 24.07.2007;
- P.T.C. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n° 100 del 27.06.2006;

Visto il D.lgs. 2 Aprile 2006 n° 152 e s.m.i. “*Norme in materia ambientale*” che disciplina le procedure di VIA e VAS;

Vista la L.R. 12 Febbraio 2010 n° 10 e s.m.i. “*Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza*”;

Vista l'Istanza presentata in data 11.04.2013 prot. n. 5669, dalla Sig.ra Gasperini Giuliana per l'attuazione del comparto di cui alla scheda PA3 dell'Allegato I delle NTA del R.U., finalizzato alla

realizzazione di un fabbricato a destinazione residenziale e in parte commerciale/direzionale come meglio indicato nella documentazione allegata all'istanza;

Preso atto che:

- trattasi di Piano attuativo inserito all'interno delle previsioni urbanistiche di variante n° 3 al P.S. vigente e variante n° 9 al R.U. vigente delle quali l'Amministrazione Comunale ha dato avvio del procedimento con Deliberazione della G.C. n°40 del 15.04.2013;
- successivamente a tale previsioni, la proprietà ha richiesto con nota del 28.06.2013 di poter procedere all'attuazione del piano previsto da R.U., escludendolo pertanto dalle previsioni di variante avviate con la sopra richiamata Deliberazione G.C. n°40/2013, rendendosi disponibili alla cessione immediata delle aree di proprietà previste per la realizzazione del nuovo polo scolastico;
- la Giunta Comunale nella seduta del 09.07.2013 ha preso atto di tale proposta;
- l'Ufficio Urbanistico ha pertanto ritenuto accoglibile la proposta in quanto comunque in linea con le previsioni urbanistiche relativamente alla destinazione dell'area nonché conveniente ad un interesse pubblico, rimanendo confermate le previsioni di cui all'allegato I delle NTA, salvo variante degli indici urbanistici già oggetto di verifica, che comportano una variante specifica anche al R.U.;

Considerato altresì che:

- La Legge Regionale 1/2005 prevede all'art.11 che gli strumenti della pianificazione sono assoggettati al procedimento di valutazione ambientale strategica(VAS) a seconda delle modalità dettate dalla L.R. 10/2010 "*Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza*",
- gli articoli 5 e 5bis della L.R. 10/2010, stabiliscono quali sono i piani e programmi soggetti a VAS, in particolare per quanto riguarda i piani di competenza comunale sono obbligatoriamente da assoggettare a VAS , il Piano Strutturale, il Regolamento Urbanistico e loro varianti, varianti urbanistiche che comportano variazioni al Piano Strutturale;
- la L.R. 10/2010, sempre ai sensi dell'art.5 bis comma 2, esclude in modo chiaro sia dalla procedura di VAS che da quella di verifica di assoggettabilità a VAS, solo i Piani attuativi di cui all'art.65 della L.R. 1/2005, nonché i piani di livello attuativo, comunque denominati, che non comportano varianti ai piani sovraordinati, a condizione che il piano sovraordinato sia stato oggetto di valutazione dei profili ambientali;
- in merito alle proposte del Piano Attuativo in oggetto, le prescrizioni della scheda norma PA3, di cui all'allegato I delle NTA del R.U., prevedono un approfondimento di analisi e valutazioni sotto il profilo ambientale per cui è stato ritenuto necessario procedere all'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della suddetta L.R. 10/2010 "*Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza*"

Dato atto che:

- con Determinazione del Responsabile del IV° Settore, in qualità di Autorità competente in materia di VAS, n° 386 del 21.11.2013 è stato dato avvio del Procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, ai sensi della L.R.10/2010;
- che a seguito della suddetta Determinazione di avvio del procedimento, in data 22.11.2013 questa Autorità competente ha trasmesso la documentazione relativa ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati ai sensi dell'art.20 della L.R. 10/2010 e s.m.i., e precisamente a: Provincia di Pisa (Uffici: Ambiente, Difesa del Suolo, Urbanistica, Viabilità) , Regione Toscana – Settore pianificazione territoriale, Genio Civile di Area Vasta Livorno – Lucca – Pisa- Ufficio di Pisa, Autorità di Bacino del Fiume Arno, ARPAT (Dipartimento Provinciale di Pisa), A.S.L. 5, Consorzio di Bonifica della Valdera, Ufficio Fiumi e Fossi;

- che i soggetti sopra elencati hanno avuto 30 giorni di tempo dal ricevimento della documentazione, per esprimere il proprio parere e che durante tale periodo sono pervenuti i seguenti pareri:

- 1) Consorzio di Bonifica Valdera (prot. n° 16682 del 18.12.2013): viene rilevato che l'area in cui sarà realizzato il Piano Attuativo PA3 è al di fuori delle aree di competenza del Consorzio di Bonifica Valdera e pertanto non viene espresso parere in quanto il Consorzio non è competente per territorio;
- 2) Ufficio Fiumi e Fossi (prot. n° 352 del 09.01.2014): viene rilevato che il fosso di competenza di questo consorzio risulta essere il Rio Pozzale e prolungamento (cod. idr. 19-005) ed in quanto canale di Bonifica è soggetto al R. D. 368 del 1904; si riporta estratto del parere *“recenti normative quale la L..R. n°60 del 28.10.13 hanno esteso il limite dei 4 metri per la inedificabilità assoluta (previsto dal R.D. 368 del 1904) a ml 10 inderogabili misurati dal ciglio superiore del alveo o dal piede esterno delle eventuali arginature. Si ritiene in considerazione di quanto sopra che quanto previsto dalle normative di cui sopra siano i vincoli più importanti. Si ricorda che qualsiasi intervento previsto nel limite dei 10 mt dal ciglio superiore del canale dovrà essere espressamente autorizzato con la presentazione di idonea documentazione al Consorzio come previsto dagli elenchi dei documenti sul sito ufficiofiumiefossi.it”*

Vista la Relazione dell'Autorità Competente, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, dove si prende atto dei contributi sopra in elenco;

Rilevato che l'area non è interessata da nessun vincolo sovraordinato;

Ritenuto altresì che in fase di progettazione esecutiva, i lottizzanti dovranno attivare specifica richiesta di autorizzazione per le opere sul Rio Pozzale agli Enti competenti, in particolare modo all'Ente Gestore, Ufficio Fiumi e Fossi di Pisa, con le modalità indicate dallo stesso Consorzio di Bonifica e dovranno altresì attivare una specifica concessione demaniale da trasferire successivamente all'Amministrazione Comunale per la titolarità della concessione stessa;

Rilevato altresì la possibilità di rivedere in fase di progettazione esecutiva il tombamento totale del Rio Pozzale per la realizzazione del parcheggio, in conseguenza della diversa sezione idraulica;

Preso atto che:

- con deliberazione del G.C. n. 19 del 12.02.2013, il Comune di Ponsacco, ai sensi dell'art.12 della L.R. 10/2010, ha nominato quale Autorità Competente l'Arch. Alessandro Zaccagnini, Responsabile del 4° Settore “Lavori pubblici, ambiente, manutenzioni”;
- con provvedimento n. 45 del 14.12.2010 del Direttore Generale del Comune di Ponsacco è stato nominato il Geol. Elena Baldi Garante della Comunicazione per gli atti di Governo del Territorio;
- il Geom. Alberto Turini, in qualità di Responsabile del 3° Settore del Comune di Ponsacco, è Responsabile del Procedimento, per quanto attiene il R.U.;
- l'Arch. Elisabetta Ulivi, in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune di Ponsacco, è Responsabile del Procedimento per quanto attiene il Piano attuativo;

Visti:

- la L.R. 1/2005 e s.m.i.,
- la Direttiva 2001/42CE concernente la valutazione degli effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente;
- il D.lgs. 152/2006 e s.m.i., attuativo della direttiva 2001/42CE;

- la L.R. n. 10/2010 “Norme in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e di Valutazione di incidenza”;

Visto il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti dell’art.49, Comma 1, del T.U. delle Legge sull’Ordinamento degli Enti Locali – D.Lgs. n.267/2000 ;

DETERMINA

- 1) Le premesse fanno parte integrale e sostanziale del presente atto;
- 2) Di emettere il presente provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” - ex artt. dal 13 al 18 del d.lgs. 152/06 e s.m.i e di cui alla L.R.10/2010 e s.m.i., relativo al Comparto PA3 di cui all’allegato I delle NTA del R.U., sulla base degli obbiettivi stabiliti nella variante n° 10 al R.U. relativi alla attuazione del comparto in variante alla scheda norma vigente, composto dai seguenti elaborati di cui si omette la pubblicazione (All.1):
 - Relazione Tecnica urbanistica;
 - Scheda Norma vigente;
 - Scheda Norma modificata;
- 3) Di emettere il presente provvedimento di non assoggettabilità alla procedura di “Valutazione Ambientale Strategica (VAS)” - ex artt. dal 13 al 18 del d.lgs. 152/06 e s.m.i e di cui alla L.R.10/2010 e s.m.i., sulla base degli obbiettivi stabiliti negli elaborati del Comparto PA3 variato composto dai seguenti elaborati di cui si omette la pubblicazione (All.1):
 - Relazione Tecnica;
 - Norme di attuazione;
 - Relazione Opere di Urbanizzazione;
 - Relazione tecnica Legge 13/89;
 - Computo metrico estimativo;
 - Relazione sulla Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica;
 - Relazione Previsionale di clima acustico;
 - Relazione tecnica geologica;
 - Tav n° 1 - Individuazione catastale;
 - Tav n° 2 - Rilievi strumentali e documentazione fotografica;
 - Tav.n° 3 - Planimetria generale e verifiche urbanistiche;
 - Tav. n° 4 - Tipologie edilizie piante;
 - Tav n° 5 - Tipologie edilizie prospetti e sezioni;
 - Tav n° 6 - Aree da cedere alla amministrazione;
 - Tav n° 7 - Planimetria generale, verifica L.13/89, opere urbanizzazione primaria;
 - Tav n° 8 - Verifiche Dlgs 152/2006 e Dlgs 4/2008;
 - Tav n° 9 - Spazi pubblici – Particolari arredi;
- 4) Di dare atto, ai sensi della normativa citata, nel contesto della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica del piano in oggetto che l’Arch. Alessandro Zaccagnini, Responsabile del 4° Settore “Lavori pubblici, ambiente, manutenzioni” è stato individuato quale Autorità competente e il Consiglio Comunale l’Autorità procedente;
- 5) Di prendere atto delle prescrizioni di cui alla Relazione dell’Autorità Competente, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

- 6) Di trasmettere la presente deliberazione, in qualità di Autorità competente, al Consiglio Comunale, quale Autorità procedente, al fine di procedere all'assunzione degli atti di propria competenza (adozione e approvazione);
- 7) Di dare atto che il Responsabile del procedimento per quanto attiene la variante al Regolamento Urbanistico è il Geom. Alberto Turini ;
- 8) Di dare atto che il Responsabile del procedimento per quanto attiene il Piano Attuativo è l'Arch. Elisabetta Ulivi;
- 9) Di dare atto che il Garante della Comunicazione nel procedimento di attuazione dell'intervento è il Geol. Elena Baldi;
- 10) Di dare adeguata informazione della presente determinazione mediante trasmissione al Garante della Comunicazione e di procedere alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Ponsacco, come previsto all'art. 12 comma 6 del d.lgs. 152/06 e s.m.i e dall'art. 22 comma 5 della L.R. n. 10/2010 e s.m.i.;
- 11) Di dare atto, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 e s.m., che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure entro 120 giorni con ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato.

Il Responsabile 4° Settore
Arch. Alessandro Zaccagnini

Il Responsabile 4° Settore
Arch. Alessandro Zaccagnini

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 4° Settore
Arch. Alessandro Zaccagnini

Pubblicata all'Albo Pretorio dal 09/01/2014 al 24/01/2014

Assistente Amministrativo
Dott. Domenico Cheli